

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

(BURC n. 130 del 29 dicembre 2018)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della [l.r. 9/2018](#))

1. All'inizio dell'alea del comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#) (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), l'inciso: ", sentita la Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2," è soppresso.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 della [l.r. 9/2018](#))

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della [l.r. 9/2018](#), le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 della [l.r. 9/2018](#))

1. Nella rubrica dell'articolo 10 della [l.r. 9/2018](#), il periodo: "Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa." è sostituito dal seguente: "Protocollo d'intesa con ANAC, Ministero dell'interno e enti locali per prevenire infiltrazioni mafiose negli enti locali.".
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della [l.r. 9/2018](#) è sostituito dal seguente:
"2. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di un protocollo d'intesa con l'ANAC, il Ministero dell'interno e gli enti locali per favorire attività di prevenzione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate e mirate azioni di sostegno.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 15 della [l.r. 9/2018](#))

1. L'articolo 15 della [l.r. 9/2018](#) è così modificato:
 - a) nell'alea del comma 1, le parole: "la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il dipartimento regionale competente" e le parole: "prevedendo un massimale" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo";
 - b) nel comma 3, le parole: "la Giunta regionale è autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "il dipartimento regionale competente è autorizzato", e l'inciso: ", presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari," è soppresso.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 16 della [l.r. 9/2018](#))

1. All'articolo 16 della [l.r. 9/2018](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, la parola: "non", ricorrente nelle espressioni "non inferiore a trecento metri" e "non inferiore a cinquecento metri", è soppressa;
 - b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

- c) al comma 8, le parole "commi 2, 3, 4, 6 e 7," sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 4,";
- d) al comma 13, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 21 della [l.r. 9/2018](#))

- 1. All'articolo 21 della [l.r. 9/2018](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 1, il periodo: "e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati" è soppresso;
 - b) la lettera c) del comma 2 è abrogata.

Art. 7

(Abrogazione dell'articolo 22 della [l.r. 9/2018](#))

- 1. L'articolo 22 della [l.r. 9/2018](#) è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 23 della [l.r. 9/2018](#))

- 1. L'articolo 23 della [l.r. 9/2018](#) è così modificato:
 - a) al comma 2, l'ultimo capoverso è soppresso;
 - b) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 41 della [l.r. 9/2018](#))

- 1. All'articolo 41 della [l.r. 9/2018](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'inizio dei commi 1 e 3, le parole: "sessanta giorni dalla data delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla proclamazione";
 - b) alla fine del comma 6, la parola: "sessanta giorni" è sostituita dalla seguente: "tre mesi".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 42 della [l.r. 9/2018](#))

- 1. Al comma 1 dell'articolo 42 della [l.r. 9/2018](#), le parole: "sessanta giorni dall'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla proclamazione".

Art. 11

(Modifiche all'articolo 43 della [l.r. 9/2018](#))

- 1. Il comma 3 dell'articolo 43 della [l.r. 9/2018](#) è abrogato.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 44 della [l.r. 9/2018](#))

- 1. L'articolo 44 della [l.r. 9/2018](#) è così modificato:

- a) al comma 1, le parole iniziali: "Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tre mesi dalla proclamazione", e dopo le parole: "propria appartenenza" sono aggiunte le seguenti: "o non appartenenza";
- b) al comma 2, le parole: "sessanta giorni dall'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla proclamazione";
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Resta salva l'applicazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).".

Art. 13

(Modifiche all'articolo 46 della [l.r. 9/2018](#))

1. L'articolo 46 della [l.r. 9/2018](#) è così modificato:

- a) al comma 1:
 - 1) all'inizio dell'alea, le parole: "Entro tre mesi dall'elezione" sono soppresse;
 - 2) alla lettera c), le parole: ", gettoni di presenza" sono soppresse;
 - 3) alla lettera 1), le parole: "e gli allegati" sono soppresse;
 - 4) la lettera m) è abrogata;
- b) al comma 2, le parole: "l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della spesa e" sono soppresse;
- c) al comma 4, le parole: "alla lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h) e i)";
- d) alla fine del comma 5, le parole: "ed al momento della" sono sostituite dalle seguenti: "e fino alla".

Art. 14

(Modifiche all'articolo 47 della [l.r. 9/2018](#))

1. All'inizio dell'alea del comma 1 dell'articolo 47 della [l.r. 9/2018](#), le parole: "dall'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla proclamazione".

Art. 15

(Modifiche all'articolo 48 della [l.r. 9/2018](#))

1. L'articolo 48 della [l.r. 9/2018](#), è così modificato:

- a) all'inizio del comma 2, le parole: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2," sono soppresse;
- b) alla fine del comma 3, le parole: "e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44" sono soppresse.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 49 della [l.r. 9/2018](#))

1. L'articolo 49 della [l.r. 9/2018](#) è così modificato:

- a) all'inizio del comma 1, le parole: "Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi," sono sostituite dalle seguenti: "Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica";
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati per tre anni successivi alla cessazione dall'incarico nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 41, comma 3; decorsi detti termini, sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato".

Art. 17

(Modifiche all'articolo 50 della [l.r. 9/2018](#))

1. L'articolo 50 della [l.r. 9/2018](#) è così modificato:
 - a) al comma 3, le parole: "articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47";
 - b) all'inizio del comma 4, le parole: "e contestata" sono soppresse;
 - c) al comma 5, le parole "è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "è contestata e applicata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti";
 - d) al comma 6 le parole: "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5".

Art. 18

(Abrogazione dell'articolo 51 e sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo IV della [l.r. 9/2018](#))

1. L'articolo 51 della [l.r. 9/2018](#) è abrogato.
2. La rubrica del Capo III del Titolo IV della [l.r. 9/2018](#) è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive".

Art. 19

(Modifiche all'articolo 52 della [l.r. 9/2018](#))

1. L'articolo 52 della [l.r. 9/2018](#) è così modificato:
 - a) alla fine dell'alea del comma 1, le parole: "i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "i seguenti soggetti";
 - b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente: "d) altri titolari di cariche istituzionali di garanzia."

Art. 20

(Modifiche all'articolo 53 della [l.r. 9/2018](#))

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 53 della [l.r. 9/2018](#), dopo le parole: "lettere a) e b)," sono inserite le seguenti: "all'articolo 44".

Art. 21

(Modifiche al Titolo V della [l.r. 9/2018](#))

1. Il Titolo V della [l.r. 9/2018](#) è così modificato:
 - a) nella rubrica del Titolo V, dopo la parola "Disposizioni" sono inserite le seguenti: "transitorie e";
 - b) dopo la rubrica del Titolo V, è inserito il seguente articolo:

"Art. 53 bis
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al Titolo IV si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella in corso.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano nel rispetto della normativa in materia di privacy."

Art. 22

(Modifiche all'articolo 59 della [l.r. 9/2018](#))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 della [l.r. 9/2018](#), è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il pieno impiego delle risorse e il rispetto dei vincoli di bilancio, si prescinde dall'approvazione del PSLA di cui all'articolo 4."

Art. 23

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.